

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204.

**Art. 1** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

**Art. 2** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

**Art. 3** entrata in vigore

**art. 1** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204 (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana") sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'entità del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato dalla somma:

    - a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;
    - b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;
    - c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a) e il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
      - 1) gestione amministrativo-contabile;
      - 2) spese generali e di funzionamento;
      - 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico. »;
  - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'entità del finanziamento di cui al comma 3 è determinato dalla somma:

    - a) di una quota calcolata sulla base del costo orario delle attività aggiuntive di non insegnamento, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le attività connesse alla organizzazione e preparazione delle lezioni, in misura pari a quindici ore

- ogni trenta ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo e rientranti nell'orario di servizio obbligatorio;
- b) di una quota, calcolata sulla base del costo orario per l'attività di docenza quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, rapportato al numero delle ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, limitatamente al numero delle ore non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio dei docenti, come previsto dal contratto collettivo medesimo;
  - c) di un'ulteriore quota calcolata sommando il quindici per cento della quota di cui alla lettera a), il cinque per cento della quota di cui alla lettera b) e un importo forfettario di 500,00 euro, per il sostegno degli oneri organizzativi rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
    - 1) gestione amministrativo-contabile;
    - 2) spese generali e di funzionamento;
    - 3) acquisto e noleggio di materiali e attrezzature per uso didattico;
  - 4) spese per le attività di coordinamento della rete effettuate da insegnanti qualificati individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 10, in ragione di una unità per ciascuna rete, con funzioni di progettazione, supporto e supervisione. »;
  - d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Servizio competente in materia di istruzione provvede ad erogare entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento un acconto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, a valere sullo stanziamento dell'anno in corso, calcolato in misura del venti per cento del fabbisogno relativo all'anno scolastico precedente. »;
  - e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis Il riparto delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento, avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell'orario curricolare complessivo, con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti nell'orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo di lavoro. »;
  - f) il comma 8 bis è sostituito dal seguente:

«8 bis. Con il decreto di concessione i finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in via anticipata a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria in misura non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo del finanziamento, tenendo conto dell'acconto corrisposto ai sensi del comma 5. ».

## **art. 2** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 204/2011

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0204/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le finalità di cui al comma 2, gli insegnanti interessati presentano domanda di iscrizione con le modalità fissate da un avviso che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana. E' possibile presentare domanda di iscrizione dalla data di emanazione dell'avviso fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. »;
  - b) Dopo il primo periodo del comma 7 è aggiunto il seguente:

«L'aggiornamento dell'Elenco avviene con cadenza trimestrale.».

**art. 3** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE